



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 90 del 5 ottobre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, CAPOLEI, SIMEONI, ROTONDI, PATERNA,
DELLA CASA, COLAROSSO, CREA, TRIPODI, NERI e
CARTAGINESE**

***MISURE DI SOSTEGNO PER GLI ANZIANI VITTIME
DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV - I

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.



Proposta di legge regionale concernente:

“Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 04/10/2023 14:04:34

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 04/10/2023 14:17:44

Firmato digitalmente da: Fabio Capolei
Data: 04/10/2023 14:11:16

Firmato digitalmente da: Marika
Rotondi
Data: 04/10/2023 14:58:09

Firmato digitalmente da:
Valentina Paterna
Data: 04/10/2023 15:53:55

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 04/10/2023 16:43:54

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 04/10/2023 16:48:35

Digitally signed by: Mario
Luciano Crea
Date: 04/10/2023 17:15:34

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 05/10/2023 09:45:17

Firmato digitalmente da: Laura
Cartaginese
Data: 05/10/2023 10:11:40

RELAZIONE

La presente proposta di legge regionale è finalizzata a prevedere misure di sostegno concreto in favore delle persone anziane - di età pari o superiore a 70 anni, residenti nel Lazio e aventi condizioni economiche disagiate - vittime di gravi reati quali, ad esempio, il furto, la rapina, l'estorsione o la truffa.

Il fenomeno ha assunto, in questi ultimi anni, dimensioni davvero preoccupanti, sia a livello nazionale che nella nostra regione, ed è tanto più da stigmatizzare in quanto l'attività criminale si indirizza contro soggetti - quali appunto gli anziani - più facilmente vulnerabili per effetto dell'età. Gli anziani rappresentano, infatti, le vittime ideali in virtù delle loro caratteristiche psichiche e fisiche. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone sole e malate, disposte a fidarsi per il bisogno di compagnia o per la necessità di aiuto. Gli autori delle condotte criminose approfittano della buona fede dei malcapitati, facendo affidamento sulle loro (anche solo parzialmente) compromesse capacità di reazione e di critica.

Dai dati che emergono dalle denunce effettuate alle Autorità competenti, si evince come le aree più a rischio siano quelle nelle immediate vicinanze degli uffici postali e delle agenzie bancarie; tuttavia sono anche frequenti i reati commessi direttamente presso le abitazioni degli anziani. In tali casi, i criminali si presentano alle vittime dissimulandosi come incaricati dell'INPS, operatori di compagnie telefoniche o di altri servizi pubblici, nonché come ispettori di polizia o vigili urbani. Una volta entrati in azione, questi delinquenti senza scrupoli si impossessano di risparmi, oggetti, spesso ricordi e affetti di una intera vita, gettando sul lastrico e nello sconforto le povere vittime.

Si evidenzia, quindi, un trend in crescita di popolazione anziana nella nostra regione, dato che fa comprendere ancora di più, se non fosse ancora sufficientemente chiaro, come siano necessarie e urgenti adeguate misure di sostegno per gli anziani vittime dei reati sopra ricordati.

La proposta di legge regionale in questione prevede, quindi, che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, dello Statuto, nonché della normativa nazionale e regionale vigente in materia, promuova l'assistenza e il sostegno a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del Libro II del codice penale.

I reati contemplati nel suddetto Titolo non sono lesivi soltanto di interessi patrimoniali, ma, in taluni casi, anche della sicurezza e della libertà della persona; si pensi, ad esempio, ai delitti di rapina (art. 628) o di estorsione (art. 629). Tradizionalmente i delitti in esame vengono, infatti, classificati in delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (Capo I del succitato Titolo XIII) e in delitti contro il patrimonio mediante frode (Capo II del Titolo XIII). Sono tutti delitti che possono essere commessi solo con dolo, vale a dire fattispecie in cui l'agente mette in essere la condotta criminosa con coscienza e volontà, quindi al fine di conseguire un ingiusto profitto ovvero provocare un danno ingiusto ad altri.

Scopo della proposta di legge in questione è, non solo quello di fornire sostegno economico ai soggetti anziani vittime di tali delitti, ma anche quello di consentire, proprio in virtù della qualità dei servizi offerti, l'emersione degli stessi, inducendo le vittime a presentare denuncia e a collaborare con le Autorità competenti nella individuazione e punizione dei colpevoli.

La proposta di legge, nello specifico, si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 - definisce le finalità della legge.

L'articolo 2 - individua i destinatari, che sono soggetti anziani con età pari o superiore a 70 anni, a residenza effettiva da almeno dieci anni nel territorio laziale e che versano in condizioni economiche disagiate.

L'articolo 3 - prevede, poi, la stipula di specifiche convenzioni tra la Regione Lazio e le Associazioni di volontariato e di assistenza, di intesa con le Amministrazioni locali per erogare una serie di servizi agli anziani.

L'articolo 4 - introduce il sostegno economico agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio

L'articolo 5 - riguarda la copertura assicurativa.

L'articolo 6 - riguarda la promozione di apposite campagne informative per far conoscere i servizi erogati sulla base della presente legge.

L'articolo 7 - istituisce l'Osservatorio sui delitti commessi in danno agli anziani, rinviando ad un provvedimento della Giunta regionale la composizione e le modalità di funzionamento.

L'articolo 8 - contiene la clausola valutativa.

L'articolo 9 - disciplina le disposizioni finanziarie. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, sono stimati in euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La somma messa a disposizione per la presente proposta di legge è tesa a prevedere misure di sostegno concreto in favore delle persone anziane - di età pari o superiore a 70 anni, residenti nel Lazio e aventi condizioni economiche disagiate - vittime di gravi reati quali, ad esempio, il furto, la rapina, l'estorsione o la truffa.

L'articolo 10 - riguarda l'entrata in vigore della legge

Art. 1
(Finalità e principi)

1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, dello Statuto della Regione, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, promuove l'assistenza e il sostegno a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui al libro secondo, titolo XIII, capi I e II del codice penale.

2. La presente legge si propone di:

- a) sviluppare forme di collaborazione e di cooperazione tra la Regione e gli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), attivi sul territorio regionale e dediti alla cura e all'assistenza delle persone anziane, al fine di erogare ai soggetti di cui al comma 1 servizi informativi e di sostegno psicologico professionale, nonché prestazioni di assistenza nella fase di denuncia alle autorità competenti;
- b) erogare ai soggetti di cui al comma 1, che si trovano in condizioni economiche disagiate, contributi a titolo di sostegno economico di cui all'articolo 4.



Art. 2
(Destinatari)

1. La presente legge si applica ai soggetti passivi di delitti di cui all'articolo 1, comma 1, in presenza dei seguenti requisiti concorrenti:
 - a) residenza anagrafica nel territorio della Regione alla data di verifica del reato;
 - b) età pari o superiore a settant'anni;
 - c) presenza di condizioni economiche disagiate, stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 3
(Convenzioni)

1. La Regione, d'intesa con le amministrazioni locali, stipula specifiche convenzioni con gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
2. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, gli enti provvedono a:
 - a) predisporre servizi informativi rivolti ai soggetti di cui all'articolo 2, in ordine ai reati di cui possono essere vittima;
 - b) assistere le vittime nella fase di denuncia presso le autorità competenti;
 - c) fornire assistenza per il disbrigo delle pratiche burocratiche, nonché accompagnamento per eventuali visite mediche;
 - d) prevedere, qualora si renda necessaria, la presenza di volontari a domicilio per aiutare e sostenere la vittima a riprendere il normale corso della vita;
 - e) erogare servizi di sostegno psicologico professionale, sia telefonico che diretto;
 - f) prevedere prestazioni di primo intervento in ordine ai danneggiamenti materiali subiti.
3. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 è approvato con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 4
(Sostegno economico)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, l'assicuratore eroga contributi a titolo di sostegno economico tramite apposito contratto assicurativo di cui all'articolo 5.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento, definisce le modalità e i criteri di concessione del sostegno economico.

Art. 5
(Copertura assicurativa)

1. La Regione ha il ruolo di stazione appaltante del servizio assicurativo rivolto ai soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto degli articoli 1890 e 1891 del codice civile.
2. Per la copertura dei rischi, degli oneri e delle spese, per tali intendendosi anche quelle legali e peritali, derivanti ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere mediante la stipula di apposito contratto assicurativo, nel rispetto dei principi generali del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire la più ampia partecipazione alle gare, in ottemperanza del principio di par condicio dei concorrenti e assicurando la libera concorrenza nel settore assicurativo.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, esplicita i contenuti di massima del bando di gara e le modalità di approvazione e finanziamento delle richieste di ristoro, scaturite dalla polizza assicurativa contratta a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti di spesa di quanto stabilito dall'articolo 9.



Art. 6
(Campagne informative)

1. La Regione promuove apposite campagne informative finalizzate a far conoscere i servizi erogati sulla base della presente legge.



Art. 7

(Attività di analisi sociologiche sull'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime persone anziane)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento e sentita la commissione consiliare Affari Istituzionali individua, tra gli organismi di partecipazione all'attività amministrativa attivati in Regione, quello al quale affidare il compito di effettuare, anche in collaborazione con altri soggetti, analisi sociologiche circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane.

Art. 8
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto regionale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno, assistenza e informazione agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione al Consiglio regionale che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) un quadro delle convenzioni stipulate con gli enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 3 e dei servizi erogati nel periodo di riferimento;
- b) i criteri, le modalità di concessione e il numero di beneficiari del sostegno economico;
- c) gli esiti delle attività svolte ai sensi dell'articolo 7;
- d) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte;
- e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.03 (Interventi per gli anziani), titolo 1 (Spese correnti), con la conseguente istituzione di appositi capitoli e pari riduzione delle disponibilità per ciascuna annualità del triennio 2023-2025 del fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali, di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), , del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.



Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.